ARCIVESCOVO DI MESSINA SEGRETERIA 0 1 GIU 2021 Prot. n. 184 (21)12



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DIOCESANO IRC

A. PREMESSA

A1. L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

«L'insegnamento della Religione Cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della Scuola. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa» (Intesa per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, 28 giugno 2012).

A2. IL SERVIZIO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) costituisce un servizio che la Chiesa offre, all'interno delle istituzioni scolastiche, per una retta maturazione umana. Il suo contributo per la crescita globale della persona assume caratteri di originalità, specificità e necessarietà.

L'IRC, pur inserito nel multidisciplinare contesto della scuola, di cui rispetta finalità e metodi, mantiene un proprio autonomo valore, «mediante una cultura attenta alla dimensione religiosa della vita» (CEI, Insegnare Religione Cattolica oggi. Nota pastorale, Roma, 1991).

«Grazie all'insegnamento della religione cattolica, dunque, la Scuola e la Società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro» (Benedetto XVI, Discorso agli Insegnanti di Religione Cattolica, 25 aprile 2009).

A3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'IRC è regolamentato dalla Legge 25/03/85 n. 121 (accordo di revisione del Concordato tra Italia e Santa Sede dell'11/02/29); dal DPR 16/12/'85, N 751; dall'Intesa tra Ministero P.I. e la CEI del 13/06/1990; e dalla nuova Intesa tra CEI e MIUR del 28/06/2012, e relativo DPR n.175 del 20/08/2012 con relative circolari applicative.

B. FINALITÀ DELL'UFFICIO IRC

- **B1.** Promuovere, nelle diverse componenti dell'istituzione scolastica (dirigenti, docenti, genitori, alunni), un'adeguata informazione ed una giusta consapevolezza sull'identità della disciplina IRC secondo lo Statuto definito dagli accordi concordatari tra Santa Sede e Repubblica italiana.
- **B2.** Curare la formazione permanente affinché i docenti incrementino la loro preparazione (teologica, pedagogico didattica, psicologica, culturale e spirituale).
- **B3.** Offrire collaborazione e consulenza, in cordiale dialogo, agli insegnanti di religione cattolica (IdR) e alle istituzioni scolastiche ed ecclesiali (parrocchie, vicariati), in vista della soluzione dei problemi legati alla gestione dell'IRC e degli IdR.
- **B4.** Gestire secondo le vigenti disposizioni, nel territorio della Diocesi, l'organico degli IdR, curando una corretta conduzione dell'Ufficio nei diversi gradi e ordini di scuola, secondo la normativa neoconcordataria e i successivi strumenti esecutivi.
- **B5.** Includere nell'elenco di merito gli aspiranti IdR dopo averne accertato i requisiti richiesti per l'idoneità, oltre a quelli già previsti per legge.
- **B6.** Predisporre la necessaria istruttoria per la revoca dell'idoneità nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche.
- **B7.** Curare i rapporti istituzionali con gli istituti di formazione teologica presenti in Diocesi, con la Consulta Regionale per l'IRC e il Servizio Nazionale per l'IRC.
- **B8.** Promuovere convenzioni con l'Università per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento.
- **B9.** Collaborare con gli altri Uffici della Curia (Pastorale giovanile, Pastorale Familiare, Catechistico, Migrantes...), con enti e associazioni laicali, creando una vera alleanza tra tutti coloro che hanno a cuore l'educazione integrale delle nuove generazioni.

C. ORGANIGRAMMA DELL'UFFICIO IRC

- C1. Ordinario Diocesano.
- **C2. Direttore**: nominato dall'Ordinario Diocesano, provvede alla coordinazione e alla conduzione dell'Ufficio.

- C3. Segretario: svolge tutto il lavoro di segreteria, di archivio, di raccolta dati; provvede, in accordo con il Direttore, ai rapporti con gli insegnanti e le Istituzioni Scolastiche circa gli incarichi e le supplenze e ciò che riguarda l'amministrazione dell'ufficio.
- **C4.** Équipe di collaboratori: ha funzione di consulenza per ogni problematica di carattere giuridico, didattico e pedagogico.
 - Rende note, nell'ottica della trasparenza, le disposizioni stabilite dall'Ordinario.
 - Sostiene i docenti nello svolgimento della loro attività.
 - Gestisce il servizio della formazione permanente degli IdR, sia quelli in ingresso, sia quelli in servizio. Accoglie e valuta proposte di aggiornamento provenienti dall'esterno, ne elabora di proprie, si cura di realizzarle.
 - Cura le attività di "comunione" (celebrazioni liturgiche, incontri per zona degli insegnanti, incontri con i parroci, assemblee di studenti su tematiche particolari...);
 è attenta ai bisogni degli alunni e dei docenti ed elabora strategie di intervento nelle situazioni di criticità.

È formata da:

- a) un insegnante / referente presso la Consulta Regionale per l'IRC e il Servizio Nazionale per l'IRC;
- b) un insegnante / referente / coordinatore per la Scuola dell'Infanzia e Primaria;
- c) un insegnante / referente / coordinatore per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado;
- d) un rappresentante delle Scuole Cattoliche
- e) uno (o più) esperti scelti dall'Ordinario Diocesano.

D. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE

D1. CARATTERISTICHE GENERALI / 1

L'IdR, docente competente ed educatore dotato di autorevolezza, è chiamato ad inserirsi nella realtà scolastica come testimone autentico del messaggio cristiano, portando il contributo specifico dell'IRC, nello spirito positivo di laicità e nel rispetto delle finalità della scuola, favorendo la crescita della coscienza critica e della convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale per la formazione del cittadino e il bene comune della società

(Cfr. CEI, *Educare alla vita buona del Vangelo*, Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma, 2010).

D2. CARATTERISTICHE GENERALI / 2

Valorizzando le diverse esperienze religiose di una società multietnica, l'IdR offre il suo insegnamento a tutti gli alunni che hanno scelto di avvalersene. Egli, attento alle situazioni sociali, culturali e spirituali, è innanzitutto uomo di mediazione che deve favorire la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige, pertanto, una continua capacità di verificare e di armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico.

E. TITOLI DI ACCESSO ALL'IRC

All'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado si accede con il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cfr. CIC can. 804 e 805):

E1. RETTA DOTTRINA E TITOLI DI STUDIO

Per quanto concerne la retta dottrina, essa è garantita, in via di principio, dai titoli di studi ecclesiastici conseguiti nei Centri di studi teologici a ciò deputati, previsti dalla corrente legislazione. L'Ufficio IRC si riserva di valutare, mediante prove oggettive e opportuni corsi di aggiornamento o qualificazione periodici, l'effettivo possesso di tale requisito.

I titoli di studio, già previsti dall'accordo tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana, sono:

- per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria è richiesto il possesso di uno di questi titoli di qualificazione:
- a. Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell'elenco stabilito dall'Intesa, con l'aggiunta delle discipline caratterizzanti (pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della Scuola e legislazione scolastica) e la frequenza di un congruo numero di ore di tirocinio, secondo le disposizioni della CEI alle Facoltà teologiche;
- b. Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) approvato dalla CEI;
- c. Diploma in Scienze Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, entro l'a.a. 2013/2014 e con un anno di IRC entro l'a.s. 2016/2017 (solo per la scuola dell'infanzia);
- d. Magistero in Scienze Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, entro l'a.a. 2013/2014 e con un anno di IRC entro l'a.s. 2016/2017;
- e. Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; con l'aggiunta, delle discipline caratterizzanti (pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della Scuola e legislazione scolastica) e la frequenza di un congruo numero di ore di tirocinio, secondo le disposizioni della CEI ai Seminari;
- f. Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione";
- g. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile";
- h. Se sacerdoti, diaconi, religiosi o membri di vita consacrata è valido anche una qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del Can. 804, par. 1 del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano Diploma di cultura religiosa di una scuola di formazione religiosa o un Attestato di positiva partecipazione ad un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica (delibera 42 bis della CEI).

- per insegnare nella scuola secondaria di 1° e 2° grado è richiesto il possesso di uno di questi titoli di qualificazione:
- a. Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell'elenco stabilito dall'Intesa, con l'aggiunta delle discipline caratterizzanti (pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della Scuola e legislazione scolastica) e la frequenza di un congruo numero di ore di tirocinio, secondo le disposizioni della CEI alle Facoltà teologiche;
- b. Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) approvato dalla CEI;
- c. Diploma in Scienze Religiose unitamente a Laurea Statale, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, entro l'a.a. 2013/2014 e con un anno di IRC entro l'a.s. 2016/2017;
- d. Magistero in Scienze Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, entro l'a.a. 2013/2014 e con un anno di IRC entro l'a.s. 2016/2017;
- e. Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; con l'aggiunta, delle discipline caratterizzanti (pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della Scuola e legislazione scolastica) e la frequenza di un congruo numero di ore di tirocinio, secondo le disposizioni della CEI ai Seminari;
- f. Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione";
- g. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile".
- h. Se sacerdoti, diaconi, religiosi o membri di vita consacrata è valido anche una qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del Can. 804, par. 1 del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano Diploma di cultura religiosa di una scuola di formazione religiosa o un Attestato di positiva partecipazione ad un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica (delibera 42 bis della CEI).

E2. TESTIMONIANZA DI VITA CRISTIANA

L'Ufficio IRC accerta che il candidato "viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale" (cfr. XXXIV Ass. Generale CEI, 6-10 maggio 1991, Statuto CEI, art. 18).

Per il riconoscimento dell'idoneità, l'Ufficio IRC richiede un'attestazione del parroco, del presbitero responsabile della comunità di appartenenza o di altro legittimo superiore ecclesiastico, che affermi la testimonianza di vita cristiana, espressa con una sana condotta morale secondo il Magistero della Chiesa, ed un'appartenenza ecclesiale concretizzata, in rispettosa sintonia con il pastore proprio della comunità, nella partecipazione alla vita liturgica, ai momenti formativi e al servizio della carità.

E3. ABILITÀ PEDAGOGICA

Dopo aver presentato la domanda di inserimento nell'elenco di merito, è necessario che gli aspiranti conseguano l'idoneità / abilitazione all'insegnamento. Questo titolo, necessario anche per coloro che insegnano da meno di quattro anni, si acquisisce superando un esame, le cui modalità verranno precisate annualmente. L'esame, che sarà organizzato dall'Ufficio IRC su contenuti teologici, di legislazione scolastica, pedagogici, di metodologia e didattica, dà diritto all'idoneità / abilitazione per il ruolo indicato nella domanda di iscrizione.

Il direttore dell'Ufficio IRC, sentito l'Ordinario diocesano, si riserva la facoltà, dopo opportuni accertamenti sulle modalità, di riconoscere o meno l'abilitazione didattica conseguita in altre diocesi.

E4. L'IDONEITÀ

Il Decreto di Idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano, sintesi dei tre requisiti sopra descritti (titolo di studio, testimonianza cristiana, abilità pedagogica), è requisito indispensabile per poter insegnare religione cattolica.

A norma dell'Intesa successiva al Concordato è sempre l'Ordinario Diocesano ad assegnare l'Insegnamento della Religione Cattolica. L'idoneità, che garantisce l'affidabilità personale e professionale dell'IdR, viene dichiarata formalmente dall'Ordinario Diocesano ai sensi dei can. 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico, che ne fissa i fattori costitutivi, cioè la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica.

E5. AGGIORNAMENTO

Tutti gli IdR, compresi gli insegnanti curriculari di scuola dell'infanzia e primaria, in possesso di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano, sono tenuti a partecipare alla vita ecclesiale, in modo particolare a quella della propria parrocchia, e a seguire proficuamente i corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Ufficio IRC in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina. La partecipazione alla vita ecclesiale (attestata annualmente dal parroco, con un modulo fornito dall'Ufficio IRC) e la frequenza all'aggiornamento danno diritto a un punteggio per l'elenco meritorio generale degli IdR. La mancata attestazione del parroco e l'assenza ai corsi può comportare la revoca dell'idoneità all'insegnamento.

F. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSEGNAMENTO

F1. NORME PER GLI ASPIRANTI

Coloro che aspirano all'insegnamento della Religione Cattolica nell'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela devono presentare domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio allegando la documentazione richiesta nella domanda stessa, segnalando anche la sede preferenziale o la richiesta di trasferimento se si proviene da altre diocesi. Non si accettano domande di aspiranti all'IRC da parte di coloro che non risiedono in diocesi da almeno un anno.

I nuovi candidati, prima di presentare la domanda, devono conferire personalmente con il direttore dell'IRC e / o con l'Ordinario diocesano.

F2. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, all'atto dell'inoltro della domanda, prevede l'immediata e permanente esclusione da tutti gli elenchi di merito dell'Ufficio IRC dell'Arcidiocesi di Messina–Lipari–Santa Lucia del Mela.

G. ELENCHI DI MERITO

G1. COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO

Sulla base delle integrazioni dei documenti effettuata entro e non oltre il 10 luglio, del conteggio degli anni o giorni di insegnamento, in relazione ai titoli posseduti, si compilano, secondo il grado scolastico, gli elenchi di merito per gli IdR a tempo determinato e per gli IdR aspiranti all'IRC. Dagli elenchi, che rimangono ad uso dell'Ufficio e che sono accessibili a richiesta, verranno ogni biennio depennati coloro i quali non rinnovano la domanda di iscrizione.

Gli elenchi sono lo strumento per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdR. Si ricorda che gli elenchi non vincolano l'Ordinario diocesano, che però di regola se ne serve per la gestione del 30% a lui riservato.

G2. ARTICOLAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO

L'elenco di merito dell'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela è così articolato:

- 1. Docenti stabilizzati che hanno partecipato e superato, senza riserva, il concorso statale (ancora incaricati a tempo determinato).
- 2. IdR stabilizzati che non hanno partecipato al concorso statale (incaricati a tempo determinato), per i quali, dopo 4 anni di servizio anche con orario parziale, svolto in questa o altra diocesi -, è prevista la ricostruzione di carriera, purché abbiano, al quinto anno, un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra. L'art. 3, comma 7, del DPR 23 agosto 1988, nr. 399, ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole d'infanzia e primaria, purché con orario settimanale non inferiore alle 12 ore al quinto anno di incarico annuale.
- **3.** IdR, incaricati a tempo determinato e supplenti, con meno di 4 anni di servizio, tenuti al conseguimento dell'abilitazione.
- 4. Aspiranti all'IRC in attesa di regolarizzazione.

G3. CRITERI PER LA REDAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO

Per la stesura degli elenchi di merito, l'Ufficio attribuirà un punteggio ai titoli posseduti e al servizio prestato secondo le tabelle (A), (B), (C) accluse al presente regolamento, di cui sono parte integrante.

In caso di parità di punteggio, per graduare le posizioni, l'Ufficio osserverà i seguenti criteri:

- 1. possesso delle condizioni previste dalla Legge104/92;
- 2. se permanesse parità di punteggio: gli anni di servizio;
- 3. se permanesse parità di punteggio: il grado del titolo teologico;
- 4. se permanesse parità di punteggio: il voto del titolo teologico;
- 5. se permanesse parità di punteggio: il voto di esame di abilitazione;
- 6. se permanesse parità di punteggio: il matrimonio (o professione religiosa);
- 7. se permanesse parità di punteggio: i figli a carico;
- 8. se permanesse parità di punteggio: l'età dei figli a carico (si privilegia chi ha figli più piccoli);
- 9. se permanesse parità di punteggio: la data di nascita (si privilegia l'insegnante più giovane).

H. INCARICHI E SUPPLENZE

H1. CONDIZIONI E MODALITÀ PER GLI INCARICHI

Di norma tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili si effettuano nell'ordine di inclusione nei predetti elenchi di merito e tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse degli insegnanti, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano e/o del Direttore dell'Ufficio IRC.

H2. ORARIO SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO

L'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'Infanzia, 22 ore nella scuola Primaria (più 2 ore per la programmazione), 18 ore nella scuola secondaria di 1° e 2°grado. In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza ridotta. Agli insegnanti immessi in ruolo, dovrà comunque essere garantito l'orario cattedra completo, secondo le normative vigenti.

H3. CONFERMA IN SEDE ED INCREMENTO ORARIO

Come previsto dalla legge, l'Ufficio IRC avrà cura di assicurare al maggior numero possibile di insegnanti un orario pari a quello previsto per ottenere la progressione economica riservata agli incaricati con orario completo.

Ciascun insegnante è considerato, ai fini della conferma nel posto, incaricato in una sola scuola, nella quale conserva, se possibile, la nomina ottenuta nell'anno precedente, beneficiando, nel caso in cui non fruisca di orario completo, degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi.

Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale, gli eventuali incrementi di orario saranno attribuiti prima ai docenti stabilizzati con ricostruzione di carriera e successivamente ai docenti non stabilizzati nell'ordine di iscrizione nell'elenco di merito diocesano.

H4. COMPLETAMENTO DELL'ORARIO CATTEDRA

Agli insegnanti immessi in ruolo, verrà garantito, ove è possibile e a richiesta, il completamento dell'orario cattedra in una sola istituzione scolastica. Il completamento dell'orario cattedra degli IdR in ruolo è una priorità dell'Ufficio IRC in accordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale, nel rispetto della Legge 186/03 e della graduatoria annuale regionale su base diocesana.

L'insegnante che subisce un decremento orario partecipa quindi alle operazioni di utilizzazione totale e/o riarticolazione cattedra secondo la graduatoria summenzionata.

Per gli IdR non di ruolo, nei casi di contrazione oraria, la soprannumerarietà, totale o parziale, è determinata dagli elenchi di merito interni all'Ufficio IRC. L'insegnante a cui, in aggiunta alla nomina principale, siano state conferite ore in altre scuole per completamento d'orario cattedra, è considerato, ai fini della conferma, incaricato nella prima scuola.

Le ore conferite per completamento cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative generali.

H5. INCARICHI PER IDR STABILIZZATI E NON STABILIZZATI

L'Ufficio provvede, annualmente e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina per la sede e il monte ore degli IdR stabilizzati e non stabilizzati. Gli IdR già incaricati negli anni precedenti e che non hanno effettuato richiesta di trasferimento verranno confermati di prassi nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie, salvo variazione di ore o altri motivi d'Ufficio.

Un IdR che rifiuta alcune ore, o tutto l'incarico, sottoscrive la rinuncia e per l'anno in corso non gli verranno assegnate altre ore o incarico, anche se più convenienti.

H6. NUOVI INCARICHI PER L'IRC

Gli IdR in posizione utile negli elenchi di merito saranno convocati, secondo l'ordine di punteggio, per l'assegnazione della loro sede di incarico annuale, dopo che nell'ordine si sono:

- 1. espletate le operazioni di utilizzazione totale del personale soprannumerario;
- 2. completate le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta;
- 3. assegnati eventuali incarichi o effettuato trasferimenti d'ufficio, secondo la discrezione dell'Ordinario diocesano o del Direttore.

L'Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai Dirigenti scolastici la proposta di nomina dei nuovi incaricati annuali.

H7. SUPPLENZE

L'Ufficio provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei in posizione utile e secondo gli elenchi di merito.

Per le supplenze si viene chiamati e convocati per via telefonica; qualora non risponda nessuno, si effettua una seconda chiamata dopo 10 minuti: se neppure questa va a buon fine si passa a chiamare il successivo IdR supplente. Di ogni telefonata resta traccia in un *file* archiviato nel PC dell'Ufficio.

Se un aspirante all'IRC, chiamato per svolgere una supplenza, rinuncia, verrà richiamato dopo un mese; se rifiuta una seconda volta verrà richiamato nell'anno successivo.

Quando un aspirante IdR viene nominato per una supplenza, è tenuto a prendere contatto con l'IdR titolare per ottenere tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo compito.

Finita la supplenza, l'IdR deve avvertire l'Ufficio IRC; diversamente non potrà essere chiamato per altre supplenze. Entro il 10 luglio si premurerà di far pervenire all'Ufficio IRC l'autocertificazione del servizio prestato.

I. MOBILITÀ

I1. TRASFERIMENTI

Ogni IdR di ruolo ha facoltà di chiedere trasferimento, secondo i termini di legge, su posti resisi vacanti, previa intesa tra l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Ordinario diocesano.

I trasferimenti degli IdR stabilizzati saranno effettuati, nella disponibilità di una cattedra resasi libera, secondo l'ordine degli elenchi di merito con riferimento alla sede principale, essendo i completamenti di orario sempre eventuali e subordinati alle esigenze organizzative generali delle ore disponibili e del quadro d'insieme di tutto l'organico dell'IRC.

I2. MOBILITÀ DEGLI IDR PROVENIENTI DA ALTRE DIOCESI

Gli IdR già incaricati a tempo indeterminato (di ruolo) e gli IdR stabilizzati provenienti da altre diocesi, che presentano la domanda in tempo utile (entro il 10 luglio), saranno accettati nella misura della disponibilità dei posti vacanti e previa idoneità concessa dall'Ordinario diocesano. La domanda di trasferimento va concordata con l'Ufficio IRC.

I3. PASSAGGIO FRA I VARI GRADI DI SCUOLA

Il passaggio fra i vari gradi di scuola è subordinato all'acquisizione dell'abilitazione e alla disponibilità dell'organico. A partire dall'anno scolastico 2021-22 il punteggio del ruolo precedente è valutato al 50%.

J. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

J1. CONTEGGIO DEL SERVIZIO

Gli anni o i giorni di servizio vengono conteggiati per tutti gli IdR di questa Diocesi secondo la tabella a ciò preposta; dopo l'accettazione, dal secondo anno di inserimento, lo stesso criterio viene adottato per gli IdR provenienti da altre diocesi.

Il punteggio vale per la sola categoria (Scuola dell'Infanzia e Primaria; Scuola Secondaria di 1° e 2° grado) in cui si è prestato servizio.

J2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE

Gli IdR delle scuole paritarie, cattoliche e non, di questa Diocesi acquistano gli stessi punteggi se rientrano nei criteri di cui al punto E di questo Regolamento (titoli teologici, testimonianza cristiana, abilità pedagogica, attestato di questa Curia) e se hanno avuto la proposta di nomina di quest'Ufficio; a conferma bisogna allegare i certificati INPS del servizio prestato.

Il presente Regolamento dell'IRC dell'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela entrerà in vigore con l'anno scolastico 2021-2022 e sarà valido fino a nuove disposizioni.

Messina, 1 giugno 2021

Giovanni Accolla Arcivescovo Metropolita